



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE TD GROUP ITALIA S.r.l. avente ad oggetto la fornitura per 36 mesi delle sottoscrizioni a tempo determinato della piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise per n. 1000 utenti, con la componente software Collabora per n. 200 utenti e relativi servizi professionali relativi all'installazione, alla migrazione dalla piattaforma Owncloud e ai servizi di assistenza e manutenzione per 36 mesi - CIG come indicato in contratto.
(Mod. 232_01 prot. ID n. 200654070 del 30/06/2026 - Mod. 232_02 n. 54/2026, prot. ID n. 200690240 del 01/07/2026).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i

provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo

inferiore 140.000,00 euro oltre IVA “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare “l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) “conferma:

- il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
- la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
- la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”;

Preso atto che detto Vademecum informativo dell’ANAC precisa altresì che “Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L’art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all’affidamento con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l’oggetto; l’importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati

discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata";

Visto, per quanto concerne la PAD del Me.PA., il Comunicato Consip dell'1° agosto 2024 *"Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti"* in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale Me.PA., della *"Trattativa diretta"* o del *"Confronto di preventivi"* - la richiesta del CIG è possibile *"non più nel momento della pubblicazione ma dall'esame delle offerte in poi"*;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul Me.PA.;

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione ed in particolare il comma 5 in virtù del quale *"le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata"*;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 24 novembre 2025, n. 368 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Trapanese, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Area per la digitalizzazione, il procurement e il patrimonio (ADPP) di cui all'art. 6 comma 1 del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 15 del 26/01/2026, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale *"Responsabile Unico del progetto"* (RUP) nell'ambito delle procedure di

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture in materia di Information and Communication Technology ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la nota informativa ID n. 196614074 del 10/11/2025, con la quale sono stati inviati all'attenzione del C.d.A., per la debita approvazione, il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2026-2027-2028 di importo superiore a euro 140.000,00 oltre IVA, nonché gli elenchi degli acquisti di importo inferiore a euro 140.000,00 oltre IVA da attivarsi nell'anno 2026;

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la predetta programmazione degli acquisti dell'Agenzia ed in particolare quella di importo inferiore ad euro 140.000,00 da effettuare nel corso del 2026, all'interno della quale è espressamente indicato l'acquisto in oggetto;

Visti la nota informativa ID n. 200036869 del 29/05/2026 inviata al Direttore amministrativo al fine di rendere edotto il Consiglio di Amministrazione sulla durata e importo esatti dell'acquisto in oggetto nonché il verbale n. 6 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/06/2026;

Visto il contratto CIG B75020BD58, giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 38/2025 del 18/06/2025 avente ad oggetto la fornitura, per 12 (dodici) mesi, delle licenze d'uso del software OwnCloud per n. 1000 utenti, della componente software Collabora per n. 200 utenti e del servizio di manutenzione standard e supporto specialistico, con decorrenza dal 21/06/2025;

Preso atto che il predetto contratto CIG B75020BD58 è scaduto il 20/06/2026;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area digitalizzazione, procurement e patrimonio (ADPP) del 30/06/2026 prot. ID n. 200654070, al quale integralmente si rimanda, con il quale, è stato richiesto di procedere mediante trattativa diretta sul sistema *e-procurement* Me.PA., all'affidamento diretto in favore dell'OE TD GROUP ITALIA S.r.l., individuato all'esito di un'indagine di mercato avviata con Avviso pubblico prot. n. 75851 del 10/06/2026, per la fornitura per 36 mesi delle sottoscrizioni a tempo determinato della piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise per n. 1000 utenti, con la componente software Collabora per n. 200 utenti e relativi servizi professionali riguardanti l'installazione, la migrazione dalla piattaforma Owncloud e i servizi di assistenza e manutenzione, per una durata di 36 (trentasei) e per un importo complessivo pari a euro 118.513,00 (centodiciottomilacinquecentotredici/00) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 54/2026, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 01/07/2026, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica (All. 2) del 30/06/2026, a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che *"...L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) utilizza attualmente una soluzione di cloud storage privato basata su OwnCloud, integrata con l'editor online Collabora. La*

piattaforma consente l'archiviazione, la modifica collaborativa e il versionamento automatico dei file nelle cartelle di lavoro, costituendo il repository documentale condiviso a supporto delle strutture dell'Agenzia.

La piattaforma è installata on-premise su infrastruttura "industry standard" presso il Polo Strategico Nazionale (PSN) ed è accessibile a utenti interni ed esterni tramite il portale dei servizi online dell'Agenzia, supportando anche le attività svolte in modalità di lavoro agile.

Dal 2024, a seguito del passaggio di proprietà di OwnCloud alla società statunitense Kiteworks, sono emerse criticità relative alla sovranità del dato per gli utenti europei e, in particolare, per gli enti governativi. In tale contesto, l'Agenzia ha valutato la sostituzione dell'attuale piattaforma con Nextcloud, soluzione open source europea e self-hosted.

Considerata la scadenza delle sottoscrizioni software di OwnCloud, avvenuta il 20 giugno u.s., è stata avviata un'indagine di mercato per valutare l'adozione di Nextcloud e la migrazione dei dati e dei documenti dall'attuale piattaforma alla nuova soluzione. La migrazione dovrà garantire la continuità delle funzionalità e delle integrazioni già operative con gli altri sistemi informatici dell'Agenzia, in particolare con il sistema di identificazione e autenticazione e con la intranet aziendale...";

Preso atto altresì che, come dichiarato nel predetto modulo "232_01", trattasi di OE individuato attraverso un'indagine di mercato pubblica aperta a tutti gli interessati in quanto *"effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti"*;

Visto in particolare l'Avviso pubblico, recante prot. n. 75851 del 10/06/2026, avente ad oggetto l'avvio di un'indagine di mercato, aperta a tutti gli OSEE in possesso dei requisiti richiesti da AIFA, finalizzata all'affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura per 36 mesi delle sottoscrizioni a tempo determinato della piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise per n. 1000 utenti, con la componente software Collabora per n. 200 utenti e relativi servizi professionali relativi all'installazione, alla migrazione dalla piattaforma Owncloud e alla manutenzione;

Visto il verbale del tavolo tecnico (All. 3) del 23/06/2026 dal quale emerge che entro le ore 13:00 del 20/06/2026, data di scadenza per la presentazione dei preventivi, sono pervenute a mezzo PEC n. 3 offerte dei seguenti operatori economici: 1) TD GROUP ITALIA S.R.L. (P.IVA 02205410505); 2) ITSERVICENET DI BOLGIA ALESSANDRO (P.IVA 04522110230); 3) SI.TEK INFORMATICA S.R.L. (P.IVA 08483180017);

Preso atto che, come rappresentato nel predetto verbale, il preventivo dell'OE SI.TEK INFORMATICA S.r.l. assunto al protocollo AIFA n. 81062 del 22/06/2026 non è stato aperto, avendo detto OE comunicato ad AIFA, con PEC del 22/06/2026 acquisita in pari data al prot. AIFA n. 81667, la volontà di ritirare la propria offerta e che, tra i restanti due preventivi, quello presentato dall'OE TD GROUP ITALIA S.r.l. è risultato conforme alle specifiche tecniche richieste da AIFA nonché quello con il prezzo più basso, avendo offerto un importo complessivo di € 118.513,00 oltre IVA a fronte dell'importo di € 135.900,00 oltre IVA offerto dall'OE ITSERVICENET DI BOLGIA ALESSANDRO;

Preso atto che la congruità tecnico-economica dell'offerta dell'OE TD GROUP ITALIA S.r.l. è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto e RUP della procedura nella relazione tecnica sopra citata;

Preso atto altresì che trattasi di OE *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*, trattandosi di operatore economico di nota esperienza anche desumibile da quanto presentato dall'OE in fase d'indagine di mercato;

Ritenuto nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio del risultato di cui all'art.1 del d. Lgs n.36/2023;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE TD GROUP ITALIA S.r.l., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All. 4);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Preso atto che la fornitura e i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Servizi” nella Categoria “Infrastrutture ICT-Me.PA. Servizi”, codice “CPV 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto”;

Considerato che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 36/2023 è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato “Trattativa Diretta” messo a disposizione da Consip sul Portale del Me.PA.;

Visto l'art. 53 comma 1 d. lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è stata considerata necessaria dal RUP trattandosi di acquisto avente ad oggetto software di mercato e, quindi, con un rischio di inadempimento delle prestazioni estremamente ridotto una volta avvenuta la consegna delle chiavi di licenza;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal

Me.PA. della "Trattativa Diretta", in favore dell'operatore economico TD GROUP ITALIA S.r.l., P.IVA 02205410505, con sede in Vecchiano-Migliarino P. (PI), Via del Fischione, 19 - 56019, avente ad oggetto la fornitura per 36 mesi delle sottoscrizioni a tempo determinato della piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise per n. 1000 utenti, con la componente software Collabora per n. 200 utenti e relativi servizi professionali relativi all'installazione, alla migrazione dalla piattaforma Owncloud e ai servizi di assistenza e manutenzione per 36 mesi.

2. Le forniture e i servizi oggetto del presente affidamento diretto dovranno essere resi per 36 mesi, che decorreranno dal completamento della migrazione dalla piattaforma Owncloud alla piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise.
3. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del Me.PA. solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
5. Il RUP della presente procedura è il Dott. Maurizio Trapanese, giusta Determina del Direttore amministrativo n. 15/2026.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. È, a tal fine, autorizzata la spesa complessiva di € 118.513,00 (centodiciottomilacinquecentotredici/00) oltre IVA di cui:
 - € 49.513,00 oltre IVA per le licenze software d'uso NextCloud e Collabora per 36 mesi;
 - € 6.000,00 oltre IVA per l'installazione della piattaforma software open source Nextcloud versione Standard Enterprise e la migrazione dall'attuale piattaforma Owncloud;
 - € 63.000,00 oltre IVA per i servizi di assistenza e manutenzione per 36 mesi.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sui budget degli anni 2026-2027-2028-2029.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE TD GROUP ITALIA S.r.l.

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link

<https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente

Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 01/07/2026 n. 54/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del 30/06/2026;
3. Verbale del Tavolo Tecnico del 23/06/2026;
4. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal Dirigente richiedente l’acquisto nonché RUP.